

COMUNE DI STIA

STATUTO

Delibera n. 20 DEL 15/4/2000.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Principi generali

1. La comunità di Stia e' soggetto di autonomia riconosciuto dalla Costituzione della Repubblica. Essa si autogoverna, con i poteri e gli istituti previsti nelle leggi e nel presente Statuto, attraverso il comune di Stia, che ne cura gli interessi generali e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune ispira la propria azione ai valori e agli obbiettivi contenuti nella Costituzione della Repubblica; attua nella propria azione amministrativa i principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità, organizza la propria attività in modo da attuare i diritti dei cittadini all'informazione e alla partecipazione.

Art. 2

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione. Nella formulazione dei propri programmi e nel concorrere alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, il Comune di avvale dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e

sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia. Il Comune partecipa a forme anche istituzionali di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti delle autonomie per l'esercizio associato di funzioni e servizi con lo scopo di conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nelle loro gestioni.

3. Il Comune favorisce le relazioni e gli scambi internazionali al fine di contribuire ai processi di integrazione e di sviluppo, nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 3

Territorio e sede

1. Il territorio del comune di Stia si estende nell'Alto Casentino a confine con i comuni di Pratovecchio, Londa, S.Godenzo e S.Sofia, secondo il piano topografico approvato dall'Istat.

2. Il palazzo civico, sede comunale, e' ubicato in Stia, che e' il capoluogo. In esso, salvo casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze, si svolgono le adunanze degli organi collegiali.

3. Le modificazioni del territorio comunale possono essere apportate, nelle forme previste dalla legislazione regionale, sentite le popolazioni interessate.

4. La modifica della denominazione delle frazioni e della sede comunale può essere disposta nel rispetto e secondo le modalità previste dalla legge previa consultazione popolare.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Stia" e con il proprio stemma.

2. Apposito regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone, prevedendo le modalità e le facoltà d'uso per associazioni ed enti per particolari finalità e nel rispetto delle leggi.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

TITOLO II

ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 5

Statuto e regolamenti

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto, nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della repubblica. Ad esso si conformano i regolamenti e l'attività amministrativa del comune.
2. Il comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:
 - a) sulla propria organizzazione;
 - b) per le materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
 - c) per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
 - d) nelle materie in cui esercita le funzioni.
3. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse e dalle disposizioni statutarie.
4. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, nonché dei regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
5. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del consiglio comunale.
6. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
7. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

8. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione e' divenuta esecutiva.

9. I regolamenti dichiarati urgenti dal consiglio comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.

Art. 6

Ordinanze

1. Per l'attuazione e l'applicazione di norme legislative e regolamentari, i responsabili apicali emettono ordinanze con le quali impongono ai soggetti interessati, in relazione allo specifico caso, obblighi positivi o negativi da adempiere.

2. Con regolamento o con provvedimento del sindaco i poteri di ordinanza ordinaria attuativa possono essere demandati ai responsabili apicali dei servizi oltre a quelli già espressamente loro attribuiti per legge.

3. Le ordinanze contingibili e urgenti di cui al comma 2 dell'art. 38 della L.8 giugno 1990 n. 142 sono adottate dal sindaco quale ufficiale di governo; esse devono essere adeguatamente motivate e limitate al tempo nel quale permane la necessita

4. Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate all'albo pretorio per almeno 10 giorni. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.

ART. 7

Pubblicità degli atti

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2. Nella sede comunale sono previsti appositi spazi da destinare ad albo

pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e quant'altro sia soggetto o sottoposto a tale forma di pubblicità. Tali atti dovranno essere accessibili e consultabili da chiunque. Il segretario comunale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.

3. Al fine di garantire un'informazione adeguata sulle attività del comune, possono essere utilizzate ulteriori forme di pubblicità che consentano una più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse.

Art. 8

Adeguamenti, interpretazioni applicazioni normative

1. Spetta al consiglio, alla giunta, al sindaco, al segretario comunale e ai responsabili apicali di area, per l'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione di norme legislative e regolamentari.

TITOLO III ORDINAMENTO

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 9

Organi del comune

1. Sono organi istituzionali del comune il consiglio, la giunta e il sindaco.
2. Le attribuzioni ed i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 10

Regolamento del consiglio e della giunta

1. La disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento del consiglio comunale e delle sue articolazioni e' contenuta nello specifico regolamento. E' facoltà della giunta adottare un proprio regolamento.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11

Il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale e' espressione della comunita' locale che, riunita in corpo elettorale, lo elegge secondo la disciplina stabilita dalla legge.
2. Il consiglio, in virtua' della sua funzione di rappresentanza della comunita', e' titolare del potere di indirizzo politico e del potere di controllo, sulla sua attuazione.

Art. 12

I consiglieri comunali

1. Le norme relative alla composizione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilita' e alla posizione giuridica dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. Il consiglio comunale accerta e delibera la decadenza di un consigliere con le procedure stabilite dal regolamento.
3. Il consiglio comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione che dovra' essere dichiarata immediatamente eseguibile.
5. La convalida dell'elezione dei consiglieri viene effettuata nella prima adunanza del Consiglio Comunale.
6. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo generale del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve

procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge.

7. Si ha decadenza dalla carica di consigliere comunale:

- a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;
- b) per mancata presenza a tre sedute consecutive, salvo i casi di forza maggiore.

8. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale. Può essere promossa d'ufficio dal sindaco o dal presidente del consiglio, se eletto, o su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.

9. Nei casi di cui al precedente comma 7, lettera b), il Sindaco o il presidente del Consiglio, se eletto, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della L. 7.8.1990 n. 241, a notificargli l'avvio del provvedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze e presentare eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione, che non può essere inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Decorso tale termine il Consiglio delibera tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

Art. 13

Prerogative e diritti dei consiglieri

- 1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero comune senza vincolo di mandato.
- 2. Ogni consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni. Tale diritto si esercita in ogni seduta del consiglio con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento del consiglio.
- 3. L'interrogazione consiste nella domanda, di norma in forma scritta, rivolta

al sindaco o alla giunta o ad alcun membro del consiglio, per avere informazioni su un oggetto o fatto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati in ordine ad un determinato argomento.

4. L'interpellanza consiste nella richiesta scritta al sindaco circa i motivi e gli intendimenti del sindaco o della giunta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale che interessano direttamente o indirettamente il comune.

5. La mozione consiste in documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri, inteso a promuovere una deliberazione da parte del consiglio. Essa può essere volta ad impegnare l'amministrazione, o a prendere posizione, su un determinato argomento oppure può consistere in una proposta di voto per esprimere un giudizio sulla condotta o azione del sindaco o della giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione.

6. Le interrogazioni e interpellanze possono essere presentate anche nel corso di una seduta del consiglio. Di norma alle interrogazioni ed interpellanze viene fornita risposta scritta prima della seduta successiva depositandola tra gli atti a disposizione dei consiglieri. Il sindaco, o il presidente del consiglio, eccezionalmente, ha facoltà di rinviare ad altra seduta l'esposizione di alcune delle interrogazioni e interpellanze qualora l'entità delle stesse possa costituire intralcio ai lavori del consiglio. L'interrogazione non può dare luogo a discussione avendo carattere informativo; l'interrogante, comunque, ha diritto di esprimersi sulla risposta ricevuta dichiarando se sia o meno soddisfatto. Le risposte alle interpellanze possono dar luogo ad una breve replica da parte del consigliere che le ha presentate il quale, se non si ritiene soddisfatto, può richiedere, trasformando l'interpellanza in mozione, che sulla stessa si esprima il Consiglio.

7. Ogni consigliere ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti del comune, delle istituzioni e delle aziende da esso dipendenti e dei relativi atti preparatori.

8. Ogni consigliere, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha pieno accesso

agli uffici del comune, delle istituzioni e delle aziende da esso dipendenti ed ha diritto ad ottenere, nel rispetto delle norme vigenti, ogni notizia od informazione nonché copia degli atti e documenti, in esenzione da bollo e diritti, che ritiene necessari all'espletamento del proprio mandato. I consiglieri sono tenuti al segreto sulle informazioni, documenti e atti ottenuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

9. Ogni consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.

10. I consiglieri hanno diritto di esercitare il controllo sugli atti della giunta con le modalità stabilite dalla legge. Ai fini dell'esercizio del controllo l'elenco delle deliberazioni viene inviato ai capigruppo consiliari.

11. Il regolamento disciplinerà in modo più dettagliato le modalità e i termini per l'esercizio dei diritti stabiliti dal presente articolo.

12. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'ente. In caso di soccombenza, ovvero in caso di dichiarazione di colpevolezza accertata con sentenza definitiva, il comune eserciterà la rivalsa ove ne ricorrano i presupposti.

ART. 14

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. La presidenza del consiglio può essere attribuita, su specifica deliberazione dello stesso consiglio, ad un consigliere comunale eletto dal consiglio.

2. Le funzioni vicarie di presidente del consiglio comunale sono esercitate dal vicepresidente eletto dal consiglio contestualmente alla nomina del presidente.

3. Al presidente del consiglio sono attribuiti i poteri di convocazione e

direzione dei lavori e delle attività del consiglio oltre agli altri poteri eventualmente previsti nel regolamento del consiglio.

Art. 15

Gruppi consiliari, conferenza dei capigruppo

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, composti da uno o più componenti, dandone comunicazione al sindaco nella prima seduta del consiglio neo eletto. La costituzione di gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.
2. I gruppi consiliari potranno avvalersi degli uffici e delle strutture dell'ente per lo svolgimento delle proprie attività, a norma di regolamento.
3. I capigruppo, nominati dai rispettivi gruppi consiliari, costituiscono, insieme con il sindaco, la conferenza dei capigruppo. In mancanza della designazione, i gruppi consiliari sono identificati con le liste cui sono stati attribuiti i seggi ed è considerato capogruppo il consigliere che ciascuna lista ha presentato come candidato a sindaco e, nel caso della lista di maggioranza, il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.
4. La conferenza ha carattere consultivo ed è convocata e presieduta dal sindaco. Esprime al sindaco il proprio parere, se richiesto, sulle nomine di rappresentanti del consiglio presso enti, aziende e istituzioni effettuate dal sindaco quando il consiglio non provvede. Le specifiche attribuzioni e le modalità di funzionamento sono stabilite dal regolamento del consiglio.
5. Ai capigruppo consiliari sono comunicate, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni della giunta comunale sulle quali è previsto il controllo eventuale stabilito dalla legge. Ai capigruppo consiliari sono altresì tempestivamente comunicate le decisioni di annullamento di qualsivoglia deliberazione pronunciate dall'organo di controllo.
6. La conferenza dei capigruppo è considerata, a tutti gli effetti, commissione

consiliare permanente.

Art. 16

Competenze del consiglio comunale

1. Le competenze del consiglio sono stabilite dalla legge.
2. Il regolamento disciplina l'esercizio dei poteri consiliari di indirizzo e di controllo.

ART. 17

Linee programmatiche

1. Nella prima seduta successiva alla elezione del consiglio, sono presentate da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere ha diritto ad intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche.
3. Con cadenza annuale, entro il 30 giugno, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee. E' facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle nuove esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 18

Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale si articola in commissioni permanenti composte in relazione all'entità numerica dei gruppi secondo le norme del regolamento.
2. Ogni consigliere ha diritto di far parte di almeno una commissione. Il sindaco, gli assessori e i capigruppo possono partecipare ai lavori di tutte le

commissioni con il solo diritto di parola, a meno che non ne siano membri effettivi.

3. Ai componenti la giunta può essere richiesto di intervenire con diritto di parola, alle sedute delle commissioni.

4. Il numero delle commissioni permanenti, le rispettive materie di competenza, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori sono stabilite dal regolamento del consiglio.

Art. 19

Poteri delle commissioni permanenti

1. Le commissioni, nelle materie di loro competenza, hanno poteri di proposta, di supporto all'esercizio delle prerogative dei consiglieri e all'attività del consiglio, seguono l'andamento delle deliberazioni consiliari e l'andamento dell'amministrazione comunale.

2. Alle commissioni è affidato l'esame delle questioni di rilievo di competenza del consiglio al quale riferiscono mediante parere. Il regolamento del consiglio stabilisce i tempi per l'invio, le modalità e i termini tassativi per il rilascio di tali pareri.

3. Le commissioni possono ottenere l'esibizione di atti e documenti, convocare il personale dell'amministrazione comunale e delle aziende ed istituzioni dipendenti dal comune, che è tenuto a presentarsi e non può opporre il segreto d'ufficio, nei limiti della legislazione vigente.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni le commissioni possono svolgere indagini conoscitive, consultare enti, organizzazioni, associazioni e persone.

Art. 20

Commissioni speciali

1. Ove se ne ravvisi la necessità, il consiglio comunale può istituire commissioni speciali, a carattere referente, incaricate di esperire indagini o di sottoporre ad esame preliminare argomenti ritenuti di particolare interesse e

complessità e perciò meritevoli di approfondimento, di ricerca, di studio.

2. Con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, il consiglio comunale può istituire commissioni d'inchiesta su materie ed eventi di specifico interesse comunale. I dirigenti e i funzionari responsabili degli uffici comunali hanno l'obbligo di fornire a tali commissioni tutte le informazioni, i documenti e gli atti in loro possesso, nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

3. Le commissioni previste ai precedenti commi sono istituite con criteri di proporzionalità tra i gruppi. Possono essere chiamati a farne parte, senza diritto di voto, consulenti e tecnici interni ed esterni al comune. Esse riferiscono al consiglio comunale i loro risultati sotto forma di rapporto formale, entro il termine indicato dalla deliberazione istitutiva.

Art. 21

Convocazione del consiglio

1. Il consiglio è convocato dal sindaco, o dal presidente del consiglio se eletto, cui compete la determinazione della data dell'adunanza e la compilazione dell'ordine del giorno. I relativi atti sono messi a disposizione dei consiglieri almeno il giorno precedente la seduta consiliare.

2. Alle sedute del consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, gli assessori esterni componenti la giunta comunale.

3. La periodicità delle sedute è programmata in modo da consentire alle commissioni consiliari permanenti di coordinare la propria attività con quella del consiglio e di dare a ciascun consigliere la possibilità di garantire la propria presenza ed il proprio contributo ai lavori consiliari.

4. Quando la convocazione sia richiesta da un quinto dei consiglieri in carica, il sindaco deve riunire il consiglio comunale entro venti giorni dalla formalizzazione dell'istanza, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. Qualora sia eletto il presidente del consiglio questi provvede alla

convocazione, nel termine predetto o nel termine stabilito dal sindaco quando da questi richiesta. In caso di inadempienza da parte del presidente del consiglio provvede il sindaco; qualora il sindaco non provveda la convocazione viene disposta dal prefetto.

5. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno della seduta e' consegnato al domicilio eletto o alla residenza dei consiglieri con i tempi e modalità stabiliti dal regolamento.

6. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria. Sono considerate in sessioni ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte all'ordine del giorno le proposte di deliberazioni inerenti il bilancio ed il rendiconto del bilancio. Tutte le altre sono da considerare in sessione straordinaria. Per le sessioni ordinarie le sedute devono essere convocate almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza; per quelle straordinarie almeno tre giorni prima.

Con la procedura di cui sopra, in caso d'urgenza la convocazione può avvenire almeno 24 ore prima dell'adunanza; sempre in tale caso e con le stesse modalità possono essere iscritti argomenti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno.

7. La prima convocazione del consiglio comunale e' disposta dal sindaco neo-eletto entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro i dieci giorni successivi.

Art. 22

Sedute e deliberazioni del consiglio

1. Le sedute del consiglio comunale sono valide con la presenza della metà dei consiglieri assegnati.

2. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi nei quali la legge, il presente statuto o i regolamenti chiedano una maggioranza qualificata. Non sono computati per determinare la

maggioranza dei votanti coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3. Le sedute del consiglio sono pubbliche.
4. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta riservata.
5. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politica o sociale, il consiglio comunale può essere convocato, relativamente alla discussione su tali argomenti, in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola.
6. Le votazioni sulle deliberazioni del consiglio comunale si svolgono, di regola, in forma palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 23 Composizione e funzioni della

Giunta comunale

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da sei assessori.
2. La Giunta è organo di impulso nella gestione amministrativa e collabora con il Sindaco nel governo del comune. In particolare, compete alla giunta:
 - a) la definizione e l'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi contenuti nel documento programmatico approvato dal consiglio;
 - b) l'adozione dei provvedimenti necessari per l'esecuzione delle deliberazioni consiliari;
 - c) l'attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio;
 - d) la deliberazione di tutti gli atti di amministrazione che non siano

riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, del segretario o dei funzionari dirigenti.

Art. 24

Nomina della giunta - Incompatibilità

1. Possono essere nominati assessori anche cittadini non consiglieri comunali, purché siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto.
2. Il sindaco nomina il vicesindaco e gli altri componenti della giunta e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, subito dopo la convalida degli eletti.
3. L'ordine di precedenza nella nomina degli assessori viene assunto come riferimento per lo svolgimento delle funzioni vicarie generali di sindaco qualora sia assente contemporaneamente il sindaco e il vicesindaco.
4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

Art. 25

Convocazione e funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal vice sindaco; in caso di assenza o impedimento di entrambi, la giunta è presieduta dall'assessore che nel provvedimento di nomina, segue nell'ordine il vicesindaco.
2. La giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del

sindaco.

3. Le riunioni della giunta non sono pubbliche, salvo che la giunta stessa non disponga diversamente.

Art. 26

Organizzazione interna della giunta

1. Le attività di competenza della giunta sono esercitate collegialmente.
2. Ciascun componente la giunta, compreso il sindaco, può essere incaricato, su deliberazione della giunta medesima, di seguire determinati settori organici di attività o di elaborare ed attuare specifici progetti finalizzati, di formulare le proposte di intervento ritenute opportune e di curare l'esatta esecuzione delle decisioni della giunta, con impegno a riferirne costantemente.
3. Ciascun assessore può essere delegato dal sindaco a svolgere funzioni e ad emanare atti amministrativi con rilevanza esterna.
4. Delle attribuzioni e degli incarichi di cui al presente articolo il sindaco dà immediata comunicazione al consiglio.

Art. 27

Nozione di sfiducia

1. Il sindaco ed i componenti la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia presentata e votata secondo le disposizioni di legge; conseguentemente si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario.
2. I consiglieri comunali, in caso di inadempimento del sindaco nella convocazione del consiglio per la discussione della mozione possono chiedere al prefetto di provvedere ai sensi di legge. Il segretario comunale riferisce comunque al prefetto della inadempienza.

Art. 28

Revoca di assessori

1. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al

consiglio unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.

Art. 29

Dimissioni degli assessori e loro sostituzione

1. Le dimissioni di singoli o più assessori sono indirizzate al sindaco, il quale provvede alla sostituzione entro 10 giorni dalla loro acquisizione al protocollo e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva;
2. Le dimissioni sono irrevocabili dal momento della loro presentazione.

Art. 30

Decadenza della giunta

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza e il decesso del sindaco comportano la decadenza della giunta e si procede allo scioglimento del consiglio. In tale caso la giunta, come pure il consiglio, rimane in carica sino alle elezioni del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.
2. La giunta decade in ogni caso con lo scioglimento del consiglio comunale.

Art. 31

pubblicità degli atti

1. Le deliberazioni della giunta sono pubblicate all'Albo pretorio del Comune nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento. Qualora ritenuto opportuno, il contenuto delle stesse potrà, comunque, essere portato a conoscenza della comunità locale mediante avvisi da affiggere nei luoghi di maggiore frequenza di pubblico.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 32

Il Sindaco

2. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina, tra l'altro, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 33

Funzioni del sindaco

1. Il sindaco, quale organo di vertice del governo del comune, rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio quando non è eletto il presidente del consiglio, promuove, dirige e coordina l'attività politico-amministrativa della giunta e degli assessori e ne è responsabile, sovrintende all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti; presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

2. In particolare il sindaco:

- a) indirizza alla giunta ed agli assessori le direttive e le proposte che ritiene opportune per realizzare i contenuti del documento programmatico approvato dal consiglio;
- b) mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo a tal fine dirimendo tutti i conflitti di competenza che possano insorgere nei rapporti fra assessori, fra assessori e segretario comunale nonché, fra questi ultimi e i funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
- c) può avocare alla giunta l'esame di questioni e l'adozione di atti che siano stati affidati o delegati agli assessori;
- d) può sospendere l'esecutività di atti degli assessori, sottoponendo gli atti stessi alla giunta nella riunione immediatamente successiva;
- e) concorda con gli assessori interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano prendere, in circostanze attinenti allo svolgimento delle rispettive funzioni, ogni qualvolta le dichiarazioni stesse possano impegnare l'indirizzo politico-amministrativo;
- f) adotta le direttive occorrenti per assicurare il regolare andamento, l'efficienza e l'imparzialità degli uffici, promuovendo le opportune verifiche;

- g) può promuovere i procedimenti disciplinari;
- h) convoca i comizi per i referendum consultivi e ne comunica il risultato;
- i) nomina il segretario comunale;
- j) nomina i responsabili degli uffici e servizi, attribuisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna nel rispetto dell'art. 51 della legge 8.6~199° n. 142, dello statuto e dei regolamenti;
- k) ha facoltà di delega;
- l) emana i provvedimenti contingibili ed urgenti, nelle materie di competenza comunale.

Art. 34

Accordi di programma

1. Il sindaco promuove ed approva gli accordi di programma tenendo conto degli indirizzi generali stabiliti dal consiglio o dalla giunta.

CAPO V

STRUTTURA DELL'ENTE

Art. 35

Organizzazione degli uffici

1. Il comune organizza i propri uffici e servizi conformemente a criteri di funzionalità, economicità di gestione, efficienza ed efficacia. L'attività del personale si informa, ai vari livelli, ai principi di autonoma professionalità e responsabilità.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è stabilito con criteri di flessibilità, capacità di adeguamento ai programmi del comune, alle mutate esigenze della comunità, alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure e alla evoluzione degli strumenti; esso deve altresì adeguarsi al principio della separazione dei ruoli tra gli organi elettivi, a cui sono affidate competenze d'indirizzo, di programmazione e di controllo e gli organi burocratici, ai quali è affidata la gestione amministrativa e delle risorse umane. Il regolamento

deve altresì adeguarsi al principio della piena valorizzazione e responsabilità del personale, tenuto conto della posizione professionale.

3. Il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi disciplina la dotazione organica del personale, le modalità di conferimento della titolarità degli uffici ed individua le forme e modalità di gestione del personale nel rispetto dei principi stabiliti dal presente statuto.

Art. 36

Ordinamento degli uffici

1. L'organizzazione degli uffici e servizi si articola in strutture, di diversa entità e complessità, in funzione dello svolgimento delle attività istituzionali dell'ente e dei programmi dell'amministrazione.

2. A prescindere dalla qualifica direttiva o dirigenziale, esercita funzioni di direzione e gestione il soggetto cui sia demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e la responsabilità di risultato per l'attività dell'ente allo stesso affidata. L'incarico di direzione e gestione è affidato ai responsabili delle strutture di massima dimensione dell'ente, od aree, che la esplicano in base agli indirizzi degli organi politici e sotto il coordinamento e la sovrintendenza del segretario comunale.

3. Ai responsabili delle strutture di massima dimensione è garantita l'autonomia funzionale e organizzativa necessaria allo svolgimento dei loro compiti. Ad essi spettano tutti i compiti e l'adozione degli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dall'organo politico assicurando la legittimità, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa.

All'interno di tale struttura sono individuati i servizi o uffici ai quali sono preposti i soggetti cui dovranno essere affidate le responsabilità attinenti il

procedimento amministrativo, di cui alla L. n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle relative alla predisposizione di proposte ed espressione dei pareri di cui all'art. 53, 1° comma, della L. n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni; agli stessi potranno essere affidate ulteriori competenze e responsabilità su delega dei responsabili apicali di area.

4. L'incarico di responsabile di strutture di massima dimensione è conferito dal Sindaco, a tempo determinato, per un periodo stabilito nel provvedimento che non può eccedere la durata in carica del Sindaco stesso. Tale incarico può essere altresì affidato a personale assunto con contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dalla legge.

5. Detto incarico può essere revocato dal Sindaco, prima della scadenza, con idonea motivazione, in relazione ad intervenute modifiche organizzative o in conseguenza di specifico accertamento negativo sul livello dei risultati raggiunti.

6. Il conferimento di responsabile della struttura di massima dimensione dell'Ente comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, nel rispetto delle norme di legge e di contratto, che viene meno con la conclusione o revoca dell'incarico.

7. Per favorire il perseguimento dei programmi ed obiettivi assegnati dall'amministrazione è istituita la conferenza permanente dei responsabili di gestione e direzione presieduta e diretta dal Segretario comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.

8. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il segretario e per i responsabili con funzioni di gestione e direzione alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.

9. Il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi disciplina la

dotazione del personale e la sua assegnazione alle strutture in modo che sia assicurata la mobilità necessaria per adeguare la struttura alle funzioni e agli obiettivi programmatici dell'ente.

10. Il regolamento di organizzazione garantisce l'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo e nel precedente articolo 35 e 36.

Art. 37

Stato giuridico del personale

1. Lo stato giuridico del personale è disciplinato da leggi, regolamenti e contratti collettivi; il trattamento economico è disciplinato dai contratti collettivi.
2. Il comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei propri dipendenti.

Art. 38

Il Segretario Comunale

1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti.
2. Il segretario sovrintende allo svolgimento dell'attività dei responsabili ai quali sono state attribuite funzioni di direzione e ne coordina l'attività, salvo quando sia stato nominato il direttore generale.
3. Il segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare le scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Egli infine esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
4. Per l'esercizio delle proprie funzioni il segretario comunale si avvale della

struttura e del personale del Comune.

Art. 39

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento di organizzazione può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:
 - a) la durata che comunque non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - c) la natura del rapporto.

TITOLO IV ATTIVITA'

CAPO I

ATTIVITA AMMINISTRATIVA

Art. 40

Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dall'ordinamento del comune. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità ed efficacia, il comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli pubblici o privati, ammessi nell'ordinamento e che non siano espressamente vietati dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.
2. L'attività amministrativa deve rispettare i principi dell'economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati, nonché della semplicità e tempestività procedimentale.
3. Il Comune, nell'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche

soggettive, assicura la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo, fornendo agli stessi comunicazioni ed ogni utile notizia sull'avvio e sullo svolgimento procedurale, indicando l'oggetto del procedimento iniziato, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento presso cui si può prendere visione degli atti. Tutti i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio del provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

4. L'interessato, indipendentemente dall'azione del Comune o delle sue istituzioni, ha diritto di conoscere, in ogni momento, lo stato degli atti che lo riguardano, con libertà di accesso ai documenti e all'informazione, salvo i casi di segretezza o di esigenza di riservatezza da salvaguardare. Il rifiuto di accesso, il differimento e la limitazione debbono essere motivati.

5. L'interessato ha diritto di presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di valutare quando siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

6. L'Amministrazione Comunale può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

7. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio dell'intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi in applicazione delle norme di legge e del presente statuto.

Art. 41

Pareri ed attestazioni di copertura finanziaria

1. I pareri tecnico e contabile costituiscono un apporto collaborativo necessario dell'attività deliberativa.

2. Il parere sfavorevole deve indicare, ove possibile, i diversi strumenti e modalità dell'azione amministrativa che possono far conseguire all'Amministrazione gli obiettivi che l'atto su cui il parere è espresso intende

perseguire.

3. I provvedimenti comportanti impegni di spesa non possono essere adottati senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dei servizi finanziari. Senza tale attestazione l'atto e' nullo.

CAPO II

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 42

Servizi comunali

1. Il comune provvede all'impianto e alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.

2. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale e gli altri servizi gestiti dal comune. L'assunzione di un nuovo servizio e le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto sono di competenza del consiglio comunale.

Art. 43

Gestione in economia

1. Il comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una autonoma organizzazione.

2. Il consiglio comunale, con apposite norme di natura regolamentare, stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal comune.

Art. 44

La concessione a terzi

1. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni economiche, di opportunità sociale e non vi osti la natura del servizio, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione e' regolata da convenzioni che devono garantire la qualità del servizio, il contenimento dei costi a carico del comune e dell'utenza e la realizzazione del pubblico interesse.
3. Il conferimento della concessione dei servizi avviene, di regola, con procedure di gara che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di competenza e che garantiscano il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

Art. 45

Le aziende speciali e le istituzioni

1. Il comune può costituire aziende speciali ed istituzioni per le finalità stabilite dalla legge. La costituzione e' disposta, contestualmente all'approvazione di un documento programmatico, con deliberazione del consiglio comunale. Per le istituzioni il consiglio comunale approva, contestualmente alla costituzione, il regolamento di gestione.
2. Sono organi delle aziende speciali e delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Il presidente ed il consiglio di amministrazione sono nominati dal consiglio comunale con voto limitato a tre quinti tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, non siano consiglieri comunali in carica e, limitatamente alle aziende speciali, posseggano comprovata esperienza di amministrazione.
4. Il regolamento stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, gli eventuali requisiti specifici richiesti ai

componenti e le forme di rappresentanza degli eventuali soggetti interessati.

5. Il presidente ed il consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti da parte del consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, di una mozione di sfiducia; nella stessa seduta il consiglio provvede alle sostituzioni di sua competenza.

Su proposta del sindaco il consiglio comunale procede alla sostituzione del presidente o dei componenti il consiglio di amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal consiglio su proposta del sindaco stesso.

6. Il direttore della istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. È nominato dalla giunta in seguito a pubblico concorso, ovvero con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato, ovvero scelto tra i dipendenti dell'ente.

7. Il direttore dell'azienda speciale è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Azienda, con la conseguente responsabilità. È nominato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda tra persone di comprovata esperienza manageriale.

8. Le aziende speciali e le istituzioni uniformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 46

Partecipazione a società

1. Il comune può gestire servizi pubblici a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal comune, in qualità di titolare del servizio, con le modalità e i limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento.

2. Il comune può altresì partecipare a società di capitali al fine di promuovere

lo sviluppo locale.

CAPO III

RAPPORTI E COOPERAZIONE

Art. 47

Rapporti con comuni, provincia ed altri enti pubblici.

1. Il comune sviluppa rapporti con gli altri comuni, la provincia ed altri enti pubblici per promuovere le forme associative e di cooperazione più idonee, tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.
2. Il comune può avvalersi, senza alcun onere, dell'assistenza tecnico amministrativa della provincia.

Art. 48

Rapporti con la comunità montana

1. Il comune può delegare alla comunità montana proprie funzioni per il loro esercizio anche in forma associata.
2. Il consiglio comunale, nel conferire la delega, approva la relativa convenzione che stabilisce fra l'altro, le modalità di esercizio del potere di indirizzo del comune in ordine all'esercizio della funzione delegata nel proprio territorio; i modi e i tempi periodici di riscontro dell'attività relativa alla funzione delegata; la facoltà e le modalità per il ritiro della delega.

TITOLO V

FINANZA CONTABILITA' E REVISIONE

Art. 49

Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei

servizi potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione dei servizi, possono essere reperite anche mediante contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

4. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione dei servizi, possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie “una tantum” o periodiche corrisposte dai cittadini o enti. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

Art. 50

Controllo di gestione

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione ed il controllo sull'efficacia dell'azione del comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed interventi.

2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previsti strumenti e metodologie che consentano, oltre al controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati, con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.

3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.

4. Il consiglio comunale conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla giunta, ai revisori dei conti, al segretario e ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.

Art. 51

Revisore dei conti

1. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio del revisore dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del comune ed il revisore.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisore sono disciplinate dalla legge.

TITOLO VI PARTECIPAZIONE

ART. 52

Principi

1. Il comune riconosce nella sua attività la centralità del cittadino e la pari dignità nei rapporti con enti ed associazioni.

2. Ai cittadini, nelle forme previste dal regolamento e dal presente statuto, è garantito il diritto alla consultazione, alla presentazione di istanze, petizioni e proposte, alla partecipazione al procedimento relativo all'adozione di atti che

incidano su situazioni giuridiche soggettive che li riguardino, nonché i diritti all'accesso agli atti amministrativi e alla informazione sanciti dalla legge.

3. Agli enti ed alle associazioni vengono garantiti, nelle forme previste dallo statuto e dai regolamenti, i diritti previsti per i singoli cittadini ed il diritto alla partecipazione al procedimento relativo all'adozione di atti che incidano sulle materie oggetto della loro attività. Per favorire lo sviluppo dei rapporti tra i cittadini e le forme di solidarietà, viene incentivata la partecipazione di enti e associazioni alla vita amministrativa dell'ente attraverso l'accesso regolamentato alle strutture e ai servizi comunali, gli apporti consultivi alle commissioni consiliari e le altre forme di partecipazione previste nello statuto. A sostegno delle iniziative di enti e associazioni il comune potrà intervenire con la concessione di ausili finanziari, nonché con l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, con particolare riguardo alle iniziative correlate alle finalità istituzionali dell'ente e secondo i criteri, i modi e le forme previste nel regolamento sulla partecipazione.

4. Agli utenti dei servizi a domanda individuale e' garantito il diritto al controllo della gestione del servizio.

Art. 53

Cittadini, enti, associazioni, comitati di utenza

1. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui al presente Titolo, in mancanza di diversa ed esplicita indicazione, si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e che abbiano superato il 18° anno di età. Per l'esercizio del diritto alla proposta di cui all'art. 55 e alla petizione di cui all'Art. 54, comma 3, sono considerati cittadini coloro che abbiano compiuto il 14° anno di età ed abbiano nel territorio comunale la residenza oppure la sede della loro attività lavorativa o scolastica. Sono equiparati ai cittadini gli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno, residenti nel comune da oltre un anno.

2. Agli stessi fini si definiscono enti gli enti o istituti civilmente riconosciuti con fini sociali, culturali, religiosi, ricreativi, mutualistici, che abbiano sede nel territorio comunale o che vi esercitino la loro attività; si definiscono associazioni le organizzazioni del volontariato e gli organismi associativi operanti nel comune iscritti all'albo di cui all'articolo 55. Ai soli fini della possibilità di godere del sostegno diretto o indiretto del comune gli enti e le associazioni non devono avere scopo di lucro.

3. Si definiscono comitati di utenza i comitati eletti dagli utenti di servizi a domanda individuale.

Art. 54

Albo delle Associazioni

1. E' istituito un albo delle associazioni dove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi operanti nel comune.

2. Nella domanda di iscrizione, alla quale e' allegato lo statuto dell'associazione, devono essere indicati: le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza e ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.

3. Sono criteri di ammissibilità all'albo la democratica elezione degli organi di rappresentanza dell'associazione e finalità compatibili con quelle del Comune.

ART 55

Contributi alle Associazioni

1. Il comune può erogare all'associazione, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa o a specifiche iniziative e mettere loro a disposizione, a titolo di contributi in natura, strutture, beni e servizi in modo gratuito.

2. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato, anche mediante erogazione di contributi finalizzati, nel rispetto

delle norme di legge e di regolamento.

3. Il regolamento disciplinerà le modalità di erogazione dei contributi,

Art. 56

Interrogazioni, istanze e petizioni

1. I cittadini, gli enti e le associazioni possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti e aspetti dell'attività amministrativa, nonché istanze per richiedere l'emanazione di un atto o provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.

2. Le interrogazioni possono essere firmate da cittadini, anche singoli, da enti o associazioni. La risposta deve essere fornita entro trenta giorni dal sindaco, dal segretario o dai responsabili degli uffici e dei servizi secondo le rispettive competenze e la natura dell'interrogazione.

3. Le istanze possono essere firmate da cittadini anche singoli, da enti o associazioni. Le petizioni devono essere firmate da enti o associazioni oppure da almeno cinquanta cittadini. Il sindaco trasmette l'istanza o la petizione all'organo competente, il quale si pronuncia entro trenta giorni, elevati a sessanta quando l'organo competente è il consiglio. Del pronunciamento dell'organo e data immediata comunicazione ai richiedenti.

4. Sono escluse dall'esercizio dei diritti di cui al presente articolo le seguenti materie: elezioni e nomine, attività amministrativa di mera esecuzione di norme statali e regionali, personale, tariffe e tributi.

5. Il regolamento disciplina le forme di proposizione e di risposta, i casi di inadempienza, adeguate misure di pubblicità ed ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere effettive tali facoltà.

Art. 57

Proposte

1. Da parte di almeno cinquecento cittadini può essere proposta l'adozione di

atti amministrativi, di modifiche statutarie o regolamentari.

2. Le proposte sono trasmesse dal sindaco entro 45 giorni all'organo competente all'adozione della deliberazione, corredate dei pareri previsti da norme di legge e regolamento.

3. Le proposte sono di diritto oggetto di deliberazione entro 45 giorni dalla trasmissione.

4. Non e' ammessa proposta sulle seguenti materie: elezioni e nomine, atti di programmazione e di pianificazione urbanistica generale, bilancio, attività amministrativa di mera esecuzione di norme statali e regionali, personale, tariffe e tributi e comunque su materie che non siano di competenza del Comune.

5. La proposta la cui approvazione importi nuove o maggiori spese deve indicare, a pena di inammissibilità, i mezzi per farvi fronte. A tale scopo il regolamento prevede garanzie affinché gli uffici comunali forniscano ai promotori la piu' ampia collaborazione, nonché le agevolazioni per l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie.

6. Il Regolamento disciplina il giudizio di ammissibilità delle proposte, i tempi per l'audizione dei proponenti, l'ipotesi di accordo tra questi e l'amministrazione comunale, i termini per la deliberazione degli organi competenti nei casi di urgenza.

Art. 58

Partecipazione dei cittadini, associazioni ed enti

1. Il regolamento disciplina le forme e le modalità dei per la consultazione cittadini e la partecipazione collaborativa tra il comune, le associazioni e gli enti, su argomenti di particolare rilievo.

2. Audizioni possono essere richieste al comune da una o più associazioni od enti su questioni di loro specifico interesse.

3. Alle consultazioni ed audizioni sono di norma invitati i consiglieri

comunali; in casi particolari il sindaco può motivatamente invitare una rappresentanza più ristretta, sempre però in rappresentanza di tutti i gruppi consiliari.

4. Le forme di consultazione e di partecipazione previste nel presente articolo non possono aver luogo in coincidenza con l'indizione di consultazioni elettorali o di referendum.

Art. 59

Comitati di utenza

1. I comitati di utenza concorrono al controllo della gestione dei servizi a domanda individuale. Il regolamento detta le modalità di costituzione e le forme del controllo.

Art. 60

Referendum consultivo

1. E' indetto referendum consultivo quando ne faccia richiesta un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune pari almeno ad un quarto del totale.

2. Il referendum di cui al primo comma può tendere alla revoca totale o parziale di un atto deliberativo consiliare da parte del consiglio comunale.

3. Il referendum di cui al primo comma può altresì tendere alla approvazione di una proposta di iniziativa popolare da parte dell'organo interessato quando tale proposta, presentata ai sensi dell'art. 57, sia stata respinta o modificata dal comune.

4. Il consiglio comunale può indire referendum di consultazione con voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Art. 61

Effetti giuridici del referendum ad iniziativa consiliare

1. Dell'esito della consultazione referendaria viene data comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta utile successiva alla proclamazione dei

risultati.

2. Entro ulteriori sessanta giorni dalla scadenza di cui al precedente comma 1, il consiglio, o altro organo competente, e' tenuto ad adeguarsi ai risultati della consultazione referendaria.

3. Il referendum di cui al presente articolo impegna l'amministrazione comunale a provvedere in conformità alla volontà popolare nel caso in cui abbia partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto. Nel caso in cui il quesito referendario abbia sottoposto agli elettori due o più opzioni, si considera impegnativa l'opzione che ha ottenuto la maggioranza relativa delle preferenze.

Art. 62

Effetti giuridici del referendum ad iniziativa popolare

1. La proposta referendaria di cui all'art. 60, commi 2 e 3, e' approvata se ha partecipato alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto e se e raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Il referendum di cui al presente articolo non si tiene nel caso in cui, prima della sua indizione, il comune recepisca il contenuto della richiesta referendaria.

Art. 63

Comitato promotore

1. Il comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.

2. Il comitato può concludere accordi con l'amministrazione sulle norme sottoposte a referendum. Quando l'accordo sia stato raggiunto, il referendum non ha luogo.

3. Nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento il comune può modificare con espliciti provvedimenti le norme sottoposte a referendum nel senso indicato dalla richiesta popolare.

Art. 64

Ammissibilità del referendum

1. Il regolamento sulla partecipazione determina la composizione ed i poteri del comitato dei garanti per il referendum.
2. I referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e di non scarso rilievo; non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto ne' nei mesi di luglio e di agosto. Non e' ammesso referendum sui seguenti provvedimenti;
 - a) le elezioni, le nomine, le revoche e le decadenze;
 - b) gli atti ed i provvedimenti amministrativi concernenti il personale;
 - c) l'istituzione e la modificazione di tariffe e tributi;
 - d) gli atti vincolati meramente esecutivi di disposizioni di legge;
 - e) l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del consuntivo;
 - f) l'adozione del piano regolatore generale e del suo programma pluriennale di attuazione;
 - g) le proposte già oggetto di referendum con esito negativo, per i cinque anni successivi alla consultazione referendaria.
3. Il quesito deve essere formulato in modo da permettere risposte chiare, univoche ed omogenee da parte degli elettori. Il referendum di iniziativa consiliare può prospettare la scelta tra due o più opzioni relative allo stesso oggetto.
4. Il quesito referendario la cui approvazione importi nuove o maggiori spese deve indicare, a pena di inammissibilità, i mezzi per farvi fronte. A tale scopo, per il referendum di iniziativa popolare, il regolamento prevede garanzie affinché gli uffici comunali forniscano ai promotori la più ampia collaborazione, nonché le agevolazioni per l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie.

5. Il regolamento sulla partecipazione prevede le norme per l'attuazione del referendum e per la raccolta delle firme; individua altresì i criteri di valutazione per l'ammissibilità del referendum nonché la composizione del comitato dei garanti che dovrà effettuare tale verifica.

6. Il comitato promotore deve essere udito dei garanti. Si può procedere alla raccolta delle firme solo in seguito a parere positivo dei garanti.

Art. 65

Difensore civico

1. Il comune promuove l'istituzione del difensore civico a livello sovracomunale in accordo con altri enti o avvalendosi del difensore civico nominato dalla provincia, mediante convenzione.

2. Il difensore civico comunale ha il compito di intervenire sugli organi e uffici del comune allo scopo di assicurare la maggior tutela dei diritti dei cittadini, italiani e stranieri, e garantire il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza e facilità di accesso nell'amministrazione comunale.

3. Il difensore civico assolve le sue funzioni con probità, onestà, indipendenza e adeguata competenza. La designazione deve essere effettuata tra persone che diano ampia garanzia di competenza giuridico-amministrativa

4. Qualora il comune istituisca un proprio difensore civico, la nomina è effettuata dal consiglio a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune; dopo due votazioni infruttuose si procede ad una terza votazione di ballottaggio, nella quale è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le candidature presentate al sindaco in forma scritta dalla conferenza delle associazioni o, in carenza, dalla conferenza dei capigruppo.

Art. 66

Incompatibilità e decadenza del difensore civico

1. Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e della comunità montana, i membri di culto, i membri di partiti politici;
 - c) i dipendenti del comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituzioni ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
 - e) chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.
2. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti alla amministrazione comunale.
3. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio comunale.
4. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano nel caso in cui il Comune nomini un proprio difensore civico.

Art. 67

Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale o presso i locali individuati a livello sovracomunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il difensore civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le

aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi comunali, nonché presso gli enti che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale e che ne riconoscano le funzioni mediante regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. Può altresì proporre di esaminare la pratica congiuntamente entro termini prefissati. Tutti i responsabili di uffici e servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione al difensore civico.

4. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le carenze, le disfunzioni e gli abusi riscontrati.

5. Qualora il parere del difensore civico implichi un atto del comune, l'organo competente è tenuto a deliberare entro quarantacinque giorni e comunque nella prima seduta utile, con obbligo di specifica motivazione se l'atto non recepisce i suggerimenti del difensore; questi può comunque chiederne il riesame qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.

Art. 68

Rapporti con il consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro i termini prestabiliti, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene messa a disposizione dei consiglieri i quali possono chiedere, secondo quanto previsto dal regolamento, che venga discussa dal consiglio.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione il difensore può in qualunque momento fare relazione al consiglio.

Art. 69

Cooperazione con altri enti locali per la nomina di un difensore civico

1. Nel caso in cui venga raggiunto un accordo tra i vari enti locali della zona per l'individuazione di un difensore civico unico a livello sovracomunale dovranno comunque essere fatte salve le prerogative, i mezzi ed i rapporti con il consiglio di cui ai precedenti articoli.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 70

Modifiche dello statuto

1. Il procedimento per le modifiche dello statuto include idonee forme di preventiva consultazione popolare. Le modifiche sono sottoposte a referendum nei modi e con le procedure previste nei regolamenti quando ne facciano domanda, entro 3 mesi dalla loro pubblicazione, un numero di iscritti nelle liste elettorali non inferiore a un quarto del totale.

2. Per le modifiche dello statuto, l'iniziativa popolare si esercita con le modalità previste dagli articoli 57 e 60, comma 3.

3. Le norme del presente statuto sono soggette ad abrogazione per effetto dell'entrata in vigore delle leggi che risultino con esse in contrasto.

4. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

ART. 71

Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli

adempimenti stabiliti dall'art. 4 della L. 8.6.1990 n. 142. Da tale data cessa l'applicazione del testo previgente.